

(N. 1076)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1950

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) è sorto nel 1945 per compiti strettamente connessi con il funzionamento degli ammassi dei prodotti agricoli.

Con il ritorno alla normalità nella situazione degli approvvigionamenti alimentari, la funzione dell'anzidetto ufficio è venuta ad esaurirsi e si è presentato il problema della sua soppressione o della sua trasformazione in organo di indagini di natura statistico-economica e di esecuzione di particolari compiti nel settore dell'agricoltura.

Quest'ultima soluzione — trasformazione dell'Ente — avrebbe presentato indubbi vantaggi ai fini del migliore espletamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel campo dell'economia agraria, soprattutto per la circostanza di un'esistente

attrezzatura burocratica che avrebbe potuto immediatamente essere utilizzata per il conseguimento dei fini sopra cennati.

Senonchè, al fine di evitare la creazione di nuovi organismi e l'eventualità di interferenze con l'attività degli organi statali che oggi operano alle dipendenze del Ministero della agricoltura e delle foreste, considerata altresì l'opportunità di non apportare sensibili aggravii al bilancio statale, si è ritenuto di accedere alla prima soluzione — soppressione dell'Ente — prevedendo l'utilizzazione di parte del personale dell'U.N.S.E.A. alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura — per l'espletamento di particolari compiti, fra i quali rientrano quelli sopra cennati — ed alle dipendenze di altre Amministrazioni statali (Finanze-Catasto, Tesoro) che in special modo hanno necessità di personale.

L'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla soppressione dell'ente, prevede altresì la nomina di un Commissario per la gestione di liquidazione, la durata della quale non dovrà superare i sei mesi.

L'articolo 2 sancisce l'abolizione delle quote funzionali già in vigore per il funzionamento dell'Ufficio, abolizione di fatto disposta sin dall'ottobre dello scorso anno.

In base all'articolo 3 il personale dell'U.N.S.E.A. cessa *ope legis* dall'impiego, fatta eccezione per una ristretta aliquota di esso, necessaria alle operazioni di liquidazione.

Pertanto l'utilizzazione di taluni impiegati dell'U.N.S.E.A., alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, di cui sopra è cenno, viene effettuata mediante la costituzione di un nuovo rapporto d'impiego (art. 6) a domanda degli interessati e previo parere favorevole di apposite commissioni.

Il personale che, rinunciando alla facoltà di chiedere l'assunzione alle dipendenze dello Stato, chieda volontariamente la rescissione dell'attuale rapporto di impiego, potrà godere di un particolare trattamento di liquidazione (art. 4).

Quello che, pur avendo presentato domanda di assunzione, non verrà prescelto dalle singole amministrazioni, fruirà anch'esso di speciale trattamento di liquidazione, in misura ridotta (art. 8).

Il personale che comunque cessi dal servizio potrà per un quinquennio partecipare

ai concorsi per impieghi statali anche se abbia superato i limiti di età normalmente richiesti purchè non abbia compiuto il 45° anno di età (art. 9).

Al fine di evitare che personale particolarmente esperto e competente, che per anni ha prestato servizio alle dipendenze dell'U.N.S.E.A. e degli enti economici posti in liquidazione, possa essere indotto a non presentare domanda di ammissione quale impiegato statale non di ruolo, a causa del meno favorevole trattamento economico connesso alla nuova qualifica, l'articolo 7 prevede, per il personale il quale rivesta qualifica corrispondente ai gradi dal 9° al 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base all'equiparazione oggi vigente, l'attribuzione a titolo di assegno personale della differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente e quello inerente alla qualifica con cui sarà istituito il nuovo rapporto d'impiego.

In tal modo si ritiene che l'amministrazione dello Stato potrà avvalersi anche dell'opera dei migliori elementi oggi dipendenti dall'U.N.S.E.A.

Le spese occorrenti per la liquidazione del personale, le passività dell'U.N.S.E.A., gli oneri di gestione della liquidazione sono posti a carico dello Stato (art. 5) e l'onere complessivo, previsto per il corrente esercizio finanziario in lire 5 miliardi (art. 10), trova copertura in maggiori entrate del bilancio, ai termini dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, è nomato un Commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.

Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A. resta in carica fino al termine della liquidazione.

La liquidazione avrà una durata non superiore a mesi sei. Ove a tale scadenza sussistono ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai del popolo.

Art. 3.

Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego dalla predetta data, salvo quanto è disposto nei successivi commi, ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, può essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licen-

ziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perchè non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

Art. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulta provvisto alla predetta data.

Art. 5.

Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonchè le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.

Le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'ufficio sono devolute allo Stato.

I beni mobili di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

Art. 6.

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze-catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1.500, 600 e 200 unità potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente articolo 3, che ne faccia

domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 4 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

Art. 7.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Art. 8.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6 è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulti provvisto alla data della presente legge.

Art. 9.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 10.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio 1949-1950, si provvederà con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.